

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

IL RESPONSABILE

DOTT. VALERIO MARRONI**POSTA PEC****Antonelli Edilizia S.r.l.**
antonelli-edilizia@gigapec.it

e p.c.

Arpae SAC – Forlì-Cesena
aofc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto **“Progetto di edificio artigianale Via Emilia per Melatello / via Pisacane”**, nel comune di **Forlimpopoli (FC)** – proposto da **Antonelli Edilizia S.r.l.** - [Fasc. 1311/71/2021] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2021.718630 del 06 agosto 2021, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del d.lgs 152/06 così come modificato dalla L. 120/2020, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. deve essere presentata un'adeguata descrizione delle attività di cantiere e degli impatti ad esse associati presso i ricettori presenti e le risorse naturali;
2. in merito alle emissioni di polveri in atmosfera, posto che trattasi di attività fissa e non temporanea e vista la prossimità di taluni ricettori, si richiede una valutazione quantitativa delle polveri prodotte dalle varie attività svolte (trituratore, transito camion su aree non asfaltate, erosione del vento, operazioni di carico e scarico, ecc.) e diffusiva in termini di impatti generati presso le aree e i ricettori circostanti, tenendo conto dell'eventuale cumulo emissivo in termini di polveri con altre attività presenti (ad esempio impianto Romagnola conglomerati, appartenente alla stessa categoria B.2.50). Gli impatti andranno rapportati alle quantità di rifiuti trattati e frequenze/tempi di utilizzo del trituratore;
3. è necessario valutare l'impatto derivante dagli scarichi di acque reflue industriali e di dilavamento, fermo restando che in sede di autorizzazione ne verranno dimensionati gli impianti di trattamento e che le acque reflue industriali non possono scaricare in fognatura bianca, in riferimento al corpo idrico recettore peraltro non identificato. Infatti, si precisa che le fognature di tipo bianca non presentano nessun trattamento depurativo e recapitano direttamente in acque superficiali e che, secondo quanto disposto dalla DGR 286/2005, gli

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classifi. 1311	550	180	10		Fasc. 2021	71	

scarichi che vi recapitano determinano un impatto diretto sul corpo idrico recettore e sono a tutti gli effetti classificati come scarichi recapitanti in acque superficiali;

4. presentare un bilancio annuale delle risorse idriche ed energetiche (combustibili, elettricità) legato all'attività nel suo complesso in relazione ai quantitativi di rifiuto in entrata e di materiale recuperato in uscita;
5. si richiede di approfondire in maniera maggiormente esaustiva la descrizione e gli effetti delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali con particolare riferimento all'emissione di polveri, alle emissioni acustiche;
6. lo studio non quantifica il traffico pesante indotto. Si richiedono approfondimenti in tal senso correlati all'eventuale incidenza sulla viabilità esistente;
7. per quanto riguarda gli impatti acustici, rilevato che la valutazione non considera il rumore residuo, riporta dati incongruenti in termini emissivi (si veda ad esempio il dato del trituratore: se si rilevano 75 dB(A) a 6 m si dovrebbe ottenere un L_w pari a 101,6 dB(A) e non 99 dB(A)) ed è priva dell'elaborazione di variazione del livello di impatto acustico presso i ricettori tra ante e post operam (principale elemento di analisi nell'ambito dello screening), e considerato che il tecnico competente mette in evidenza un superamento certo dei limiti differenziali diurni che, per essere mitigati, e senza certezza di riuscita, necessitano di imponenti barriere acustiche (5 mt di altezza per la barriera di nord ovest di 3 mt per tutto il lato est dell'impianto) che a loro volta determinano un impatto visivo non indifferente e non valutato, si chiede di elaborare una valutazione di impatto acustico che implementi le carenze citate.

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni** dal ricevimento della presente, limitatamente al punto 8 il tempo di risposta massimo è fissato in 30 giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Valerio Marroni

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 12/08/2021

Responsabile del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA: Dott. Valerio Marroni

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

SRM: Richiesta_integrazioni_Antonelli Edilizia (FC).docx